

**PIANO TRIENNALE INTEGRATO
PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
E
PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'
DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI
CONSIGLIO DELLA BASILICATA 2022/2024**

Il Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti della Basilicata nella seduta del 20 aprile 2022 ha deliberato l'aggiornamento del presente Piano.

Redatto dalla Consigliera Teresa Ruggi

(Responsabile Unico della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza Amministrativa)

Sommario:


Premessa

Sezione 1: Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione:

- 1. Riferimenti normativi*
- 2. Organigramma*
- 3. Individuazione aree di rischio*
- 4. Valutazione del rischio ed adozione Misure di Prevenzione*
- 5. Formazione e Codice di Comportamento del Personale Dipendente*
- 6. Whistleblowing*

Sezione 2: Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità:

- 1. Fonti normative*
- 2. Contenuti*
- 3. Trasparenza e Reg UE 2016/679*
- 4. Digitalizzazione*
- 5. Disposizioni finali, Monitoraggio, Entrata in vigore, Validità, Aggiornamenti*



Premessa


La legge n. 190 del 2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e il decreto legislativo n. 33 del 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" hanno subito rilevanti modifiche ed integrazioni ad opera del più recente decreto legislativo n. 97 del 2016 (cd. Decreto Madia), entrato in vigore in data 23 giugno 2016 e recante semplificazione delle norme in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza.

La prima novità introdotta dal decreto legislativo riguarda l'ambito di applicazione soggettivo. L'art. 3 modifica l'art. 2 del D.Lgs. 33/2013 ed inserisce l'articolo 2-bis "Ambito soggettivo di applicazione". Quest'ultima disposizione al comma 2 lett. a) stabilisce che la disciplina prevista per le "pubbliche amministrazioni" di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ivi comprese le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, si applica, in quanto compatibile, agli enti pubblici economici e agli ordini professionali, riconoscendo l'esigenza di proporzionare l'applicazione della normativa anticorruzione e trasparenza in base alle peculiarità organizzative e gestionali degli Ordini e collegi professionali.

Tale principio è ribadito all'articolo 4, comma 1-ter che, nel modificare l'articolo 3 del D.Lgs. 33/2013, introduce una sorta di "clausola di flessibilità" che consente all'Autorità nazionale anticorruzione, in sede di redazione e predisposizione del Piano nazionale anticorruzione, di modulare gli obblighi di pubblicazione e le relative modalità di attuazione in relazione alla natura dei soggetti, alla loro dimensione organizzativa e alle attività svolte.

Il Piano Nazionale Anticorruzione è stato approvato in via definitiva dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 831 del 3 agosto 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 197 del 24 agosto 2016 e aggiornato con delibera ANAC e successive.

Il Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti della Basilicata, ha nominato, nella persona della
Piano triennale integrato per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza e l'integrità
dell'Ordine *dei Giornalisti Consiglio della Basilicata 2022/2024*



sottoscritta Teresa Ruggi, il Responsabile Unico della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza Amministrativa.


Il presente Piano integrato si articola in 2 Sezioni separate specificamente dedicate:

Sezione 1


Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione

1. Riferimenti normativi

- A) Disposizioni relative agli obblighi di prevenzione e repressione di fenomeni corruttivi.
- a. Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".
 - b. Circolare Ministero per la Pubblica Amministrazione e la semplificazione 25 gennaio 2013, n. 1, recante "Legge n. 190 del 2012 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".
 - c. Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".
 - d. Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante "Disposizioni in materia di inconfirmità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n.190".
 - e. Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".



- f. D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
- g. Delibera ANAC n. 75 del 24/10/2013 recante "Linee Guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni".
- h. Delibera ANAC 145/2014 recante disposizioni riguardo la soggezione degli Ordini professionali alla normativa anticorruzione e trasparenza.
- i. Legge 27 maggio 2015, n. 69 recante "Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio".
- l. Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" (G.U. 8 giugno 2016, n. 132);
- m. Piano Nazionale Anticorruzione 2016 pubblicato in G.U., serie generale, n. 197 del 24.08.2016 successivi aggiornamenti.
- n. Determinazione ANAC n. 241 dell'8 marzo 2017, pubblicata in G.U., serie generale, n. 70 del 24.03.2017, "Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013 «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali» come modificato dall'art. 13 del d.lgs. 97/2016
- o. delibera n. 840 del 2 ottobre 2018 sul ruolo e i poteri del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT).
- p. il "Regolamento sull'esercizio del potere dell'Autorità di richiedere il riesame dei provvedimenti di revoca o di misure discriminatorie adottati nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) per attività svolte in materia di prevenzione della corruzione» approvato dal Consiglio dell'Autorità il 18 luglio 2018 con delibera n. 657;
- q. Delibera n. 1033 del 30 ottobre 2018 contenente il Regolamento Anac sull'esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di




cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro di cui all'art. 54-bis de d. lgs. 165/2001 (C.d. whistleblowing) e Documento di consultazione ANAC recante "*Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54-bis, del d.lgs 165/2001 (c.d. whistleblowing)*";

- r. Delibera no. 1054/2019 con cui l'ANAC ha approvato il Piano nazionale anticorruzione 2019;
- s. Delibera del 29 gennaio 2020 con cui l'ANAC ha approvato il Piano nazionale anticorruzione 2020-2022;
- t. Delibera 19 febbraio 2020, n. 177 con cui l'ANAC ha approvato le "Linee guida in materia di Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche";
- u. Atto di segnalazione n. 6 approvato con delibera n. 448 del 27 maggio 2020 concernente proposte di modifica alla disciplina del pantouflage di cui all'art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ("Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche");
- v. Delibera n. 600 del 1° luglio 2020 recante "Ipotesi di incompatibilità interna prevista con riferimento allo svolgimento di determinate funzioni"¹;

¹ *Ove un'amministrazione, sulla base dell'individuazione fatta a priori di situazioni di conflitto di interessi, vieti a propri dipendenti l'esercizio di alcune attività all'interno della stessa amministrazione, si configura un'ipotesi di incompatibilità "interna" di carattere eccezionale non riconducibile alle ipotesi di inconfiribilità e di incompatibilità di cui al d.lgs. 39/2013. Tale tipo di incompatibilità "interna" è espressione dell'autonomia organizzativa di un'amministrazione e incide sull'assetto organizzativo degli uffici e sul riparto dei compiti e delle attribuzioni tra i dipendenti, senza tuttavia comportare limitazioni degli spazi di autonomia e di libertà individuali come invece nelle ipotesi di inconfiribilità e di incompatibilità di cui al d.lgs. 39/2013*

- z. Delibera n. 1120 del 22 dicembre 2020 recante "Richiesta di parere del Ministero della Difesa in merito alle novità introdotte dal decreto-legge 16/7/2020 n. 76, convertito con legge 11/9/2020 n. 120, in materia di patti di integrità";
- aa. Delibera n. 1054 del 25 novembre 2020 recante "Interpretazione della locuzione "enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione" e di "svolgimento di attività professionali" di cui all'art. 15, co.1, lett. c) del d.lgs. 33/2013";




bb. Delibera n. 468 del 16 giugno 2021 recante "Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (artt. 26 e 27 d.lgs. n. 33/2013): superamento della delibera numero 59 del 15 luglio 2013 recante "Pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (artt. 26 e 27, d.lgs. n. 33/2013)"²;

cc. Delibera n. 469 del 9 giugno 2021 recante "Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54-bis, del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing)".

dd. Delibera n. 777 del 24 novembre 2021 recante "Semplificazioni per l'applicazione della normativa di trasparenza e di anticorruzione per Ordini e Collegi Professionali"

- B) Disposizioni normative riguardanti i reati di corruzione.
- a. Articolo 314 c.p. - Peculato.
 - b. Articolo 316 c.p. - Peculato mediante profitto dell'errore altrui.
 - c. Articolo 317 c.p. - Concussione.
 - d. Articolo 318 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione.
 - e. Articolo 319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio.
 - f. Articolo 319 ter - Corruzione in atti giudiziari.
 - g. Articolo 319 quater - Induzione indebita a dare o promettere utilità.
 - h. Articolo 320 c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio.
 - i. Articolo 318 c.p. - Istigazione alla corruzione.

2 Al fine di garantire la trasparenza dell'attività, le amministrazioni pubblicano, ai sensi del comma 1 dell'art. 26, gli atti normativi, ovvero le leggi e i regolamenti, che enucleano i criteri e le modalità di assegnazione dei benefici nonché gli atti di carattere amministrativo generale adottati in attuazione di regolamenti o leggi, che riguardano sia i sussidi, gli indennizzi, i premi, i contributi volti ad accordare un vantaggio economico a persone fisiche ed enti pubblici e privati che le prestazioni relative a servizi pubblici, caratterizzate, per lo più, da finalità socio- assistenziali. In un'ottica di semplificazione, la pubblicazione di cui al comma 1 si può effettuare, ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. 33/2013, mediante collegamento ipertestuale ad altra sezione del sito in cui gli atti previsti dal citato comma 1 siano già eventualmente pubblicati. Dato lo stretto collegamento tra l'art. 27 - che elenca gli elementi informativi essenziali che gli atti di concessione devono possedere - e la precisa quantificazione



economica che il legislatore fissa, pari a euro mille nel corso dell'anno solare a favore del medesimo beneficiario all'art. 26, co. 2, va esclusa la pubblicazione ai sensi del citato comma 2 degli atti di concessione riferiti a servizi o prestazioni non consistenti in erogazioni di denaro non direttamente e chiaramente quantificabili in termini economico-monetari. Sono quindi oggetto di pubblicazione, ai sensi del comma 2 dell'art. 26, solo gli atti con cui le amministrazioni e gli enti dispongono l'erogazione di vantaggi direttamente e chiaramente quantificabili in termini economico-monetari. E' superato l'orientamento espresso dall'Autorità nelle delibere 59 del 15 luglio 2013 e 618 del 26 giugno 2019 per definire l'ambito oggettivo di applicazione dell'art. 26 comma 1 del d.lgs. 33/2013 secondo cui, nei casi in cui l'elemento prestazionale che costituisce l'oggetto della concessione di un vantaggio abbia un peso maggiore rispetto a minime forme di contributo della stessa, si tratta di prestazioni di servizi da non sottoporre a pubblicazione obbligatoria ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013


- j. Articolo 323 c.p. - Abuso d'ufficio.
- k. Articolo 326 - Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio.
- l. Articolo 328 c.p. - Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione.

2. Destinatari del Piano

Le disposizioni del PTPC, oltre ai dipendenti, si applicano, nei limiti della compatibilità, anche ai seguenti soggetti:

- 1. i componenti del Consiglio;
- 2. i componenti delle Commissioni (anche esterni);
- 3. i consulenti;
- 4. i revisori dei conti;
- 5. i titolari di contratti per lavori, servizi e forniture.

I componenti eletti quali Consiglieri dell'Ordine dei Giornalisti Consiglio Regionale della Basilicata, per il periodo 2013-2016 non hanno rilasciato la dichiarazione di cui all'art. 14 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, nella parte in cui stabilisce la pubblicazione dei dati patrimoniali dei componenti degli organi di indirizzo. Il decreto legislativo n. 97 del 2016 ha infatti ristretto l'anzidetto obbligo ai soli componenti degli organi di indirizzo politico dello Stato, delle Regioni e degli enti locali [art. 13, lett. b), che ha modificato l'art. 14 del D. Lgs. 33/2013].




ORDINE DEI
GIORNALISTI
DELLA BASILICATA


ORDINE DEI GIORNALISTI
CONSIGLIO REGIONALE DELLA BASILICATA

via G. Mazzini, 23/E — 85100 Potenza
TEL 0971.24766 · PEC odg.basilicata@pec.it
WEB www.odg.basilicata.it


Il 25 marzo 2017 è entrata in vigore la delibera ANAC n. 241/2017 contenente "*Linee guida recanti*" indicazione sull'attuazione dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013 «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di *incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali*» come modificato dall'art. 13 del d.lgs. 97/2016", la quale prevede che siffatte disposizioni costituiscano linee di indirizzo anche per gli ordini professionali, sia nazionali che territoriali, trovando applicazione relativamente agli incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati.



Organigramma Ordine dei Giornalisti della Basilicata



Il Presidente dell'Ordine dei Giornalisti della Basilicata Mario Restaino è il titolare del Trattamento dei dati



Tutti i consiglieri dell'Ordine dei giornalisti della Basilicata, a prescindere dalle funzioni che ricoprono pro-tempore e dalle deleghe loro affidate, così come tutti i membri del Consiglio di disciplina e tutti i Revisori dei conti, non percepiscono alcun compenso per la loro attività, ma viene riconosciuto un rimborso delle spese sostenute a fronte di viaggi o spostamenti istituzionali. Sicché, come da ultimo precisato dalla deliberazione ANAC n. 241/2017, l'Ordine è a tal riguardo esonerato dalla pubblicazione di tutti i dati di cui all'art. 14, c. 1 del D. Lgs. 33/2013.

2.1 Composizione del Consiglio Regionale


<i>Mario Restaino</i>	<i>Presidentel</i>	<i>(G)</i>
<i>Vito Bubbico</i>	<i>Vicepresidente</i>	<i>(P)</i>
<i>Loredana Costanza</i>	<i>Consigliere Segretario</i>	<i>(G)</i>
<i>Antonella Inciso</i>	<i>Consigliere Tesoriere</i>	<i>(P)</i>
<i>Salvatore Cardone</i>	<i>Consigliere</i>	<i>(G)</i>
<i>Maristella Montano</i>	<i>Consigliere</i>	<i>(P)</i>
<i>Emilio Paolo Oliva</i>	<i>Consigliere</i>	<i>(G)</i>
<i>Alfonso Pecoraro</i>	<i>Consigliere</i>	<i>(G)</i>
<i>Teresa Ruggi</i>	<i>Consigliere</i>	<i>(G)</i>

legenda: (G) giornalista professionista - (P) giornalista pubblicista

2.2 Composizione Revisori dei Conti

<i>Antonio Corbo</i>	<i>Presidente Revisori dei conti</i>	<i>(P)</i>
<i>Carmela Cosentino</i>	<i>Revisore dei conti</i>	<i>(G)</i>
<i>Antonino Palumbo</i>	<i>Revisore dei conti</i>	<i>(G)</i>

legenda: (G) giornalista professionista - (P) giornalista pubblicista



2.3 Composizione del Consiglio di Disciplina Territoriale

<i>Presidente</i>	<i>Erberto Stolfi</i>	<i>(G)</i>
<i>Segretario</i>	<i>Vito Miraglia</i>	<i>(G)</i>
<i>Consigliere</i>	<i>Alessandro Boccia</i>	<i>(G)</i>
<i>Consigliere</i>	<i>Eleonora Cesareo</i>	<i>(G)</i>
<i>Consigliere</i>	<i>Alessia Giammaria</i>	<i>(P)</i>
<i>Consigliere</i>	<i>Giovanna Laguardia</i>	<i>(P)</i>
<i>Consigliere</i>	<i>Giovanni Rosa</i>	<i>(G)</i>
<i>Consigliere</i>	<i>Paola Vaiano</i>	<i>(P)</i>
<i>Consigliere</i>	<i>Maria Paola Vergallito</i>	<i>(G)</i>

legenda: (G) giornalista professionista - (P) giornalista pubblicista


La nomina dei componenti del CTD è avvenuta il 15 dicembre 2021 da parte del Presidente del Tribunale di Potenza Rosario Baglioni.

Il componente Alessandro Boccia è stato nominato il 14 marzo 2022 in surroga del consigliere dimissionario Giuseppe Fiorellini, sempre da parte del Presidente del Tribunale di Potenza Rosario Baglioni.

2.4 Commissione di Revisione Albo

La commissione di Revisione Albo effettua controlli periodici sui fascicoli degli iscritti Odg della Basilicata elenco professionisti ed elenco pubblicisti. Controllo sulla regolarità di iscrizione all'albo.

I componenti della Commissione non sono stati ancora nominati dal Consiglio



2.5 Personale dipendente


Negli uffici dell'Ordine dei Giornalisti della Basilicata sono impiegati n.2 dipendenti

Personale con contratto a tempo indeterminato		
N. dipendenti	Profilo contrattuale	Livello contrattuale
1	Impiegata di Concetto	C1
1	Ausiliaria di Amministrazione	A1
	Totale dipendenti	2

2.6 Il Responsabile della prevenzione della corruzione ed il ruolo dei componenti dell'Organigramma.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione propone il Piano triennale della prevenzione della corruzione e i relativi aggiornamenti; controlla che sia adempiuto l'obbligo di formazione del personale annualmente; monitora l'attuazione del Piano e delle misure di prevenzione ivi previste; propone modifiche del Piano anche in corso di vigenza dello stesso qualora siano accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'Ordine; verifica il rispetto degli obblighi di informazione; monitora le possibili rotazioni degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione; verifica il rispetto delle disposizioni in materia di inconfiribilità ed incompatibilità degli incarichi; cura la diffusione del Codice di comportamento all'interno dell'Ordine e il monitoraggio sulla relativa attuazione; segnala per l'attivazione dei procedimenti disciplinari del caso eventuali fatti riscontrati che possono presentare una rilevanza disciplinare; informa la Procura della Repubblica di eventuali fatti riscontrati nell'esercizio del proprio mandato che possono costituire notizia di reato; presenta al Consiglio la relazione annuale sull'attività svolta; riferisce al Consiglio sull'attività svolta ogni qualvolta venga richiesto. Al RPCT applica il regime di responsabilità previsto dall'art. 1, commi 12 e seguenti della legge n. 190 del 2012.

Il RPCT ha la facoltà di richiedere in ogni momento chiarimenti, per iscritto o verbalmente, a tutti i dipendenti relativamente a comportamenti che possono integrare anche solo potenzialmente fattispecie corruttive o comunque non conformi a canoni di correttezza ai sensi




della normativa vigente in materia. Per il corretto esercizio delle proprie funzioni il RPCT si relaziona con tutti i responsabili dei procedimenti per quanto di rispettiva competenza. Tutti i responsabili svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile, propongono le misure di prevenzione e assicurano l'osservanza del Piano e del Codice di comportamento segnalandone le violazioni (cfr. par. 6).

I dipendenti partecipano al processo di gestione del rischio ed in particolare: osservano le misure contenute nel PTPCT; segnalano situazioni di possibile illecito al RPCT ed i casi di personale conflitto di interessi al Presidente dell'Ordine.

I consulenti e collaboratori a qualsiasi titolo dell'Ordine osservano le misure contenute nel PTPCT; osservano gli obblighi previsti a loro carico dalla legge, ivi inclusi l'obbligo di non assumere l'incarico in presenza di situazioni di conflitto di interesse; segnalano situazioni di illecito.

Il Consiglio dei revisori dell'Ordine controlla la gestione dei fondi e verifica i bilanci predisposti dal Consiglio.

Il Consiglio Disciplinare territoriale dell'Ordine decide sulle questioni disciplinari degli iscritti.




2.7 Soggetti terzi che intrattengono rapporti con l'Ordine dei Giornalisti della Basilicata (in virtù di conferimenti incarichi o contratti di collaborazione)

I soggetti che intrattengono rapporti con l'Ordine dei Giornalisti della Basilicata sono indicati nelle tabelle seguenti


ELENCO CONSULENTI ODG BASILICATA - 31.12.2021

ANAGRAFICA	TIPO PRESTAZIONE	SCADENZA INCA- RICO	CORRISPET- TIVO
E-LEX STUDIO LEGALE	Servizio responsabile protezione dati	fino a scadenza	6.344,00
Zanni Pasquale Carlo	Consulenza legale	a richiesta	1.599,99
E.S.A. Dati Società Cooperativa	Servizi contabili, fiscali e amministrativi	fino a scadenza	1.769,00
Studio Marsico di R. Marsico, A. Stragapede e A. Gerardi	Consulenza del lavoro	fino a scadenza	1.162,22
Giammaria Alessia	Presidente seggio elezioni	a richiesta	412,50
Giacummo Antonella	Scrutatrice elezioni	a richiesta	412,50
Zita Maria Carla Carmela	Scrutatrice elezioni	a richiesta	412,50
Riviezzi Giancarlo	Scrutatore elezioni	a richiesta	412,50
Gucci Francesco	Scrutatore elezioni	a richiesta	412,50



ELENCO FORNITORI ODG BASILICATA - 31.12.2021

ANAGRAFICA FORNITORE	TIPO SERVIZIO	DURATA/TIPOLOGIA RINNOVO	IMPORTO FORNITURA
Vodafone Italia S.p.A.	telefonia	fino a disdetta	1.788,75
Forte Giuseppe	stampa schede elettorali	a richiesta	807,64
Artpremier di Palladino Paolo	stampa bollini	a richiesta	85,40
Cogel Srl	servizio postale	a richiesta	692,99
Associazione della stampa di Basilicata	locazione sede	fino a scadenza	4.920,00
	pulizia sede	fino a scadenza	399,96
	energia elettrica	fino a scadenza	276,52
	materiali di consumo sede	fino a scadenza	24,99
	Taric - tariffa rifiuti	fino a scadenza	148,00
	sicurezza - verifica estintore	fino a scadenza	8,12
	manutenzione impiati idraulici	a richiesta	40,66
Pace Leonardo	riparazione impianti ufficio	a richiesta	252,24
Poste Italiane S.p.A. Patrimonio BancoPosta	servizio sicurezza c/c postale	fino a disdetta	26,84
DCS DIGITAL PA SRL A SOCIO UNICO	servizio di protocollo informatico	fino a disdetta	585,60
Lottino Service dei F.lli Lottino S.n.c.	riparazione impianti ufficio	a richiesta	85,40
La Cartotecnica S.r.l.	cancelleria	a richiesta	430,56
Visual Art S.a.s. di Gerardo Communiello	schermi anticontagio	a richiesta	366,00
NEBE-NET di Angela Falciano	consulenza ed implementazione Mailchimp	a richiesta	256,20
	attrezzatura informatica	a richiesta	5.047,14
	assistenza informatica	rinnovo annuale	427,00
Vertigo Società Cooperativa	riprogettazione sito web - servizi di hosting e manutenzione	rinnovo annuale	2.171,60
	servizi di videoconferenza - Assemblea Annuale	a richiesta	398,33
Aruba S.p.A.	caselle PEC	rinnovo annuale	97,60
GG Gorga S.a.s.	manifesti di partecipazione lutto	a richiesta	140,00
Antonio Benevento	manifesti di partecipazione lutto	a richiesta	60,00



Telesca Gerardo	cancelleria (toner fotocopiatrice)	a richiesta	62,22
Enel Energia S.p.A.	piombatura/rimozione contatore (ex sede)	a richiesta	36,60
Tiscali Italia S.p.A. con socio unico	telefonia	fino a disdetta	407,63
TIM	telefonia	fino a disdetta	13,15

2.8 Responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi dell'art.10 D. Lgs. 33/2013 così come modificato dall'art 10, comma 1, lett. b), D. Lgs. 97 del 2016


Il responsabile della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi dell'art. 10 D. Lgs. 33/2013 così come modificato dall'articolo 10, comma 1, lett. b), D. Lgs. 97 del 2016, è la signora Katia Santangelo.

3. Individuazione delle aree di rischio

L'analisi dei rischi è consistita nell'identificazione dei rischi di corruzione che caratterizzano le attività ed i procedimenti dell'Ordine e nella valutazione del grado di esposizione ai rischi di cui, in parte, si è già accennato nel precedente paragrafo. L'art. 1, comma 9, della I. n. 190/2012 non definisce il concetto di "rischio di corruzione", limitandosi a richiamarlo come evento da prevenire (cfr. art. 1, comma 9, lettera a). La dottrina, in coerenza con la finalità di assicurare la massima ampiezza possibile alle previsioni in tema di prevenzione alla corruzione, ritiene che il concetto di "corruzione" sia da intendere in modo estensivo, comprensivo delle varie ed eterogenee situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso e/o lo "sviamento della funzione" del potere affidato all'Ente per il perseguimento degli interessi pubblici. Per "rischio" si intende l'effetto dell'incertezza sul corretto perseguimento dell'interesse pubblico e, quindi, sul raggiungimento degli obiettivi per la cui realizzazione l'ente è preposto, dovuto alla possibilità che si verifichi un dato evento. Per "evento" si intende il verificarsi di un insieme di circostanze che si frappongono al perseguimento degli interessi pubblici. Rispetto alle attività rientranti nelle aree individuate come ad elevato rischio il PTPCT identifica le caratteristiche del rischio, le azioni e gli strumenti per prevenire il rischio.

In osservanza a quanto disposto dalla legge n. 190 del 2012 e dal P.N.A., si è proceduto alla

Piano triennale integrato per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza e l'integrità
dell'Ordine dei Giornalisti Consiglio della Basilicata 2022/2024



mappatura delle aree maggiormente esposte al rischio di corruzione nonché all'individuazione, per ciascuna area, dei processi più frequentemente soggetti al verificarsi del rischio corruttivo: le aree di rischio comprendono quelle individuate come aree sensibili dall'art.1, comma 16 della legge n.190 del 2012 e riprodotte nell'allegato 2 del P.N.A. nonché quelle ulteriori specificatamente connesse alle attività istituzionali dell'Ordine.

Per ciascun processo sono stati individuati i potenziali rischi corruttivi, la probabilità del verificarsi di tali rischi nonché l'impatto economico, organizzativo e di immagine che l'Amministrazione potrebbe subire nell'ipotesi del verificarsi degli stessi. La valutazione del grado di rischio è stata condotta con riferimento al rischio attuale a ciascun processo, cioè prima dell'applicazione delle ulteriori misure di prevenzione indicate nel Piano stesso.

In sede di aggiornamento del Piano si procederà all'indicazione anche del rischio residuo, cioè il grado di rischio stimato a seguito dell'applicazione delle ulteriori misure di prevenzione indicate.

L'analisi del rischio con l'individuazione delle misure di prevenzione è stata realizzata dal Responsabile della prevenzione della corruzione con la collaborazione dei responsabili dei singoli procedimenti per le aree di rispettiva competenza, applicando gli indici di valutazione del rischio indicati nell'allegato 5 del P.N.A.

Salvo che non sia diversamente stabilito, l'attuazione delle ulteriori misure di prevenzione deve essere assicurata entro la scadenza del triennio di vigenza del piano.

Si rimanda all'Allegato del presente PTPCT aventi ad oggetto le Tabelle di valutazione del rischio.


4. Valutazione del rischio e adozione di misure di prevenzione

Per ogni processo descritto nel punto precedente sono di seguito individuati il grado di rischio e i rimedi preventivi previsti.

A) Area acquisizione e progressione del personale

1. Svolgimento di concorsi pubblici. Rischio basso - Il processo decisionale è parzialmente regolato dalle disposizioni di legge sul pubblico impiego.

2. Progressioni di carriera. Rischio basso - Il rimando è al CCNL enti pubblici non economici.



3. Conferimento di incarichi di collaborazione esterna -Rischio medio. Attualmente si conferiscono incarichi a termine di legge nei confronti di soggetti che abbiano maturato un'esperienza di consolidata collaborazione con l'Ordine e che pertanto conoscano le problematiche ordinistiche dell'ODG, i regolamenti che regolano l'attività amministrativa e le esigenze tecnico-organizzative. Si tratta di ipotesi, pertanto, cui si ricorre eccezionalmente per far fronte ad esigenze che implicano una particolare perizia, non rinvenibile tra i dipendenti dell'Ordine.

B) Area servizi e forniture

Rischio basso - L'attività è regolata dal Codice degli appalti e dal Regolamento per le spese economiche e non vi sono esigenze di misure di prevenzione specifiche da attuare.

C) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

1. Provvedimenti disciplinari a carico degli iscritti. Rischio basso - la materia è di competenza del Consiglio di disciplina Territoriale.

2. Provvedimenti amministrativi di iscrizione, cancellazione, trasferimento degli elenchi professionisti e pubblicisti dell'Albo, Registro praticanti ed elenco speciale. Rischio basso - La materia è regolata dalla Legge del 3 febbraio 1963 n. 69 e dal Regolamento DPR 115 del 4 febbraio 1965 per l'esecuzione della legge 69/1963.

3. Provvedimenti amministrativi di rilascio certificazioni e attestazioni relativi agli iscritti Rischio basso- Rischio basso - La materia è regolata dalla Legge del 3 febbraio 1963 n. 69 e dal Regolamento DPR 115 del 4 febbraio 1965 per l'esecuzione della legge 69/1963.


4. Provvedimenti amministrativi di accreditamento eventi formativi. Rischio basso - La materia è regolata dal Regolamento sulla formazione professionale continua dei giornalisti. L'area è molto regolamentata e le misure adottate sono già particolarmente efficaci.

5. Inserimento crediti. Rischio basso.

D) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

1. Provvedimento amministrativo di incasso contributi per esami e ricorsi degli iscritti. Rischio basso - La materia è regolamentata dalle disposizioni di legge.

2. Provvedimenti amministrativi di pagamento verso i creditori. Rischio basso - L'attività è disciplinata dal Regolamento amministrativo e di contabilità.



3. Provvedimento amministrativo di autorizzazione all'accesso agli atti amministrativi. Rischio basso - La materia è disciplinata dal Regolamento sull'accesso agli atti e documenti amministrativi. L'area è molto regolamentata e le misure adottate sono già particolarmente efficaci.

E) Aree specifiche di rischio indicate nelle linee guida per gli ordini professionali (sezione Pna dedicata)


1. Formazione professionale continua. Rischio basso - La materia è regolata da Regolamento in materia di formazione pubblicato sul Bollettino ufficiale del Ministero della Giustizia n. 10 del 31 maggio 2016. L'organizzazione della formazione professionale è disciplinata attraverso un regolamento approvato dal Ministero della Giustizia, è improntata ad una gestione informatizzata di tutti i corsi offerti e della gestione dei crediti conseguiti dagli iscritti. Inoltre nel regolamento sono previsti controlli a campione sui corsi che rappresentano un'efficace misura preventiva.

2. Rilascio di pareri di congruità sui corrispettivi - Rischio basso. Il consiglio rilascia pareri di congruità sui corrispettivi.

3. Indicazioni per lo svolgimento di incarichi specifici. Rischio medio - In attesa di un regolamento che procedimentalizzi la materia, gli incarichi esterni sono stati conferiti alla luce delle esperienze realizzate e della comprovata competenza nelle materie di cui si occupa l'Ordine.

5. Formazione e Codice di Comportamento del personale dipendente

In ottemperanza con le indicazioni fornite dall'ANAC (e da ultimo con la Delibera 19 febbraio 2020, n. 177 recante "Linee guida in materia di Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche"), tra le novità della disciplina sui codici di comportamento, una riguarda lo stretto collegamento che deve sussistere tra i codici e il PTPCT di ogni amministrazione. Il PTPCT è lo strumento attraverso il quale l'amministrazione definisce e formula la propria strategia di prevenzione della corruzione, individuando le aree di rischio in relazione alla propria specificità, mappando i processi, valutando i possibili rischi di corruzione che in essi si possono annidare ed individuando le misure atte a neutralizzare o a ridurre tali rischi. In proposito si rinvia al PNA 2019 che si è ampiamente occupato del tema (PNA 2019, Parte II). Ciò comporta che nel definire le misure oggettive di prevenzione della corruzione (a loro volta coordinate con gli obiettivi di performance cfr. PNA 2019, Parte II, § 8) occorre parallelamente individuare i doveri di comportamento che possono contribuire,




sotto il profilo soggettivo, alla piena realizzazione delle suddette misure. Analoghe indicazioni l'amministrazione può trarre, ex post, dalla valutazione sull'attuazione delle misure stesse, cercando di comprendere se e dove sia possibile rafforzare il sistema con doveri di comportamento. L'Autorità ha ritenuto, in analogia a quanto previsto per il PTPC, che la predisposizione del codice di amministrazione spetti al RPCT, supportato da altri soggetti dell'amministrazione (quale in primis dall'OIV) per individuare le ricadute delle misure di prevenzione della corruzione in termini di doveri di comportamento, per poi essere sottoposto alle osservazioni di qualsiasi soggetto interessato.

Nella sostanza, il Codice di Comportamento deve consentire al dipendente di comprendere con facilità il comportamento eticamente e giuridicamente adeguato al quale deve attenersi nelle diverse situazioni critiche dovessero a lui presentarsi. Sono state individuate delle guide comportamentali per i vari casi, indicando, inoltre, a quali soggetti interni il dipendente dovrà riferirsi in caso di dubbio circa il comportamento da seguire (approccio concreto).

Il Codice di Comportamento -redatto secondo le richiamate Linee Guida dell'ANAC- è stato pubblicato sul sito dell'Amministrazione Trasparente, e pertanto accessibile a tutti i dipendenti, al seguente link: (inserire link al sito ODG BASILICATA)

Il Presidente Mario Restaino provvederà effettuare incontri periodici con il personale dipendente diretti ad illustrare il Codice di Comportamento e le modalità operative di svolgimento del lavoro in modo tale da evitare pericoli di fenomeni corruttivi. A tal fine ad ogni dipendente è stata consegnata in forma cartacea "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165".

Il personale dipendente è stato invitato a dare rigida applicazione al Codice di Comportamento. Più nel dettaglio, si sottolinea come Inoltre, sempre l'art. 54, co. 3, del d.lgs.165 del 2001 prevede la responsabilità disciplinare per violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento, ivi inclusi i doveri relativi all'attuazione del PTPCT. Il codice nazionale inserisce, infatti, tra i doveri che i destinatari del codice sono tenuti a rispettare quello dell'osservanza delle prescrizioni del PTPCT (art. 8) e stabilisce che l'ufficio procedimenti disciplinari delle amministrazioni, tenuto a vigilare sull'applicazione dei codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni, deve conformare tale attività di vigilanza alle eventuali previsioni contenute nei PTPCT adottati dalle amministrazioni (art. 15, co. 1 e 3; cfr. § 16 delle presenti Linee guida).



6. Whistleblowing

Per "whistleblowing" si intende quel complesso di norme che disciplinano la tutela offerta ad un lavoratore che nell'ambito delle sue attività sia venuto a conoscenza di un illecito che decide di denunciare, esponendosi al rischio di vessazioni, ritorsioni, molestie.

La tutela del dipendente pubblico che segnala tali illeciti è disciplinata dall'art. 54-bis del D. Lgs n. 165 del 2001, inserito dall'art. 1, comma 51, L. 6 novembre 2012, n. 190 e modificato dall'art. 31, comma 1, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, come oggi vigente a seguito delle modifiche sostanziali apportate dall'art. 1, comma 1, L. 30 novembre 2017, n. 179.

L'Ordine ha recepito nel Piano triennale la procedura del whistleblowing e ha incaricato la Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) a ricevere la segnalazione del fatto irregolare in grado di incidere sul corretto ed imparziale esercizio delle funzioni del medesimo Ordine ossia:

- comportamenti di corruzione/corruzione nell'esercizio della funzione per atto contrario ai doveri d'ufficio;
- esercizio del potere legato alla funzione, finalizzato ad ottenere vantaggi privati, o il malfunzionamento dell'ente.


Se la segnalazione riguarda la RPCT, essa può essere inviata direttamente ad Anac.

La segnalazione del whistleblower deve contenere informazioni funzionali a circostanziare quanto più possibile l'accaduto, ossia:

- a) le generalità del segnalante con indicazione della posizione o funzione svolta nell'ente;
- b) la chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione e se note, il tempo e il luogo in cui i fatti sono stati commessi;
- c) se conosciute, le generalità o altri elementi utili per identificare il soggetto che ha posto in essere l'illecito;
- d) la specificazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti e/o di eventuali documenti a conferma della fondatezza della segnalazione e/o di ogni altra informazione utile per un riscontro dei fatti segnalati.

Il whistleblower può denunciare il fatto per iscritto tramite l'indirizzo <https://servizi.anticorruzione.it/segnalazioni/#!/#%2F>

Il ruolo della RPCT si sostanzia in una significativa attività istruttoria.



Contenuto della segnalazione. Per la valutazione dei suddetti requisiti, la RPCT può utilizzare i seguenti criteri:

- a) manifesta mancanza di interesse all'integrità della pubblica amministrazione;
- b) manifesta incompetenza dell'Ordine sulle questioni segnalate;
- c) manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;
- d) manifesta insussistenza dei presupposti di legge per l'esercizio dei poteri di vigilanza dell'Ordine;
- e) accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente;
- f) produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite o irregolarità;
- g) mancanza dei dati che costituiscono elementi essenziali della segnalazione di illeciti.

Si precisa che nei casi di cui alle lett. c) e g), la RPCT, appena ricevuta la segnalazione, ove quanto denunciato non sia adeguatamente circostanziato, può chiedere al whistleblower elementi integrativi tramite il canale a ciò dedicato, o anche di persona, ove il segnalante acconsenta.


Una volta valutata l'ammissibilità della segnalazione, quale segnalazione di whistleblowing, la RPCT avvia l'istruttoria interna sui fatti o sulle condotte segnalate.

Spetta alla RPCT compiere una prima imparziale delibazione sulla sussistenza di quanto rappresentato nella segnalazione, in coerenza con il dato normativo, che si riferisce a una attività "di verifica e di analisi" e non di accertamento sull'effettivo accadimento dei fatti.

Per lo svolgimento dell'istruttoria, la RPCT può avviare un dialogo con il whistleblower, chiedendo allo stesso chiarimenti, documenti e informazioni ulteriori, sempre tramite il canale a ciò dedicato nelle piattaforme informatiche o anche di persona. Ove necessario, può anche acquisire atti e documenti da altri uffici dell'amministrazione, avvalersi del loro supporto, coinvolgere terze persone tramite audizioni e altre richieste, avendo sempre cura che non sia compromessa la tutela della riservatezza del segnalante e del segnalato.

Qualora, a seguito dell'attività svolta, la RPCT ravvisi elementi di manifesta infondatezza della segnalazione, ne dispone l'archiviazione con adeguata motivazione. Qualora, invece, la RPCT ravvisi il fumus di fondatezza della segnalazione è opportuno si rivolga immediatamente agli organi preposti interni o enti/istituzioni esterne, ognuno secondo le proprie competenze.

Non spetta alla RPCT accertare le responsabilità individuali qualunque natura esse abbiano, né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati dall'amministrazione oggetto di segnalazione, a pena di sconfinare nelle competenze dei



soggetti a ciò preposti all'interno di ogni ente o amministrazione ovvero della magistratura. Ciò in linea con le indicazioni già fornite nella Delibera 834 ANAC n. 840 del 2 ottobre 2011 concernente in generale i poteri della RPCT.

La RPCT tiene traccia dell'attività svolta e di fornire informazioni al segnalante sullo stato di avanzamento dell'istruttoria, almeno con riferimento ai principali snodi decisionali.

LA RPCT rende conto, con modalità stabilite dall'Amministrazione nel PTPCT o in altro atto organizzativo ad esso collegato, del numero di segnalazioni ricevute e del loro stato di avanzamento nella Relazione annuale di cui all'art. 1, co. 14, della legge 190/2012, garantendo comunque la riservatezza dell'identità del segnalante.

Quanto ai termini procedurali, si indica in quindici giorni lavorativi il termine per l'esame preliminare della segnalazione, cui consegue l'avvio dell'istruttoria. Il termine per l'avvio dell'istruttoria è di quindici giorni lavorativi che decorrono dalla data di ricezione della segnalazione. Il termine per la definizione dell'istruttoria è di sessanta giorni che decorrono dalla data di avvio della stessa. Resta fermo che, laddove si renda necessario, l'organo di indirizzo può autorizzare la RPCT ad estendere i predetti termini fornendo adeguata motivazione.

La RPCT è tenuta alla riservatezza dell'identità del segnalante ai sensi dell'art. 54-bis del D. Lgs. 165/2001. A seguito della segnalazione la RPCT verifica sommariamente la fondatezza e la credibilità dei fatti descritti nella segnalazione e può decidere, in caso di manifesta infondatezza, di archiviare la segnalazione. Qualora all'esito della verifica la segnalazione risulti fondata la Responsabile, in base alla natura della violazione, provvede a inoltrarla ai soggetti competenti per l'adozione dei provvedimenti conseguenti ossia: all'ufficio procedimenti disciplinari, per eventuali profili di responsabilità disciplinare


- all'Autorità Giudiziaria e all'Anac per profili di rispettiva competenza;
- al Dipartimento della Funzione Pubblica.

Alla luce delle norme vigenti, il whistleblower non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione.

L'adozione di misure ritenute ritorsive nei confronti del whistleblower e comunicata in ogni caso all'Anac dall'interessato.

La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

Per le medesime ragioni protettive, la segnalazione deve ritenersi sottratta anche all'accesso civico generalizzato, regolato dal d.lgs. n. 33 del 2013.



Sezione 2

Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità


1. Fonti normative

Le principali fonti normative per la stesura della presente Sezione al Piano Integrato sono il Decreto Legislativo n. 33/2013 e le Delibere n. 2/2012 della CIVIT (ora ANAC) e n.50/2013 dell'ANAC.

Si precisa che è stato consultato il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n.190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" (G.U. 8 giugno 2016, n. 132).

E' stato inoltre consultato il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 pubblicato in Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 197 del 24 agosto 2016 approvato in via definitiva dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 831 del 3 agosto 2016 e i successivi aggiornamenti tra cui da ultimo il Documento di consultazione recante "Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione". Il comma 1, lett. a) e b) dell'art. 41 del d.lgs. 97/2016, modificando la l. 190/2012, specifica che il PNA «costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini dell'adozione dei propri piani triennali di prevenzione della corruzione, e per gli altri soggetti di cui all'art. 2-bis, co. 2 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini dell'adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, anche per assicurare l'attuazione dei compiti di cui al comma 4, lettera a)».

Da ultimo, sono state consultate la delibera ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016 di approvazione delle "Prime Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D. Lgs 33/2013 come modificato dal D. Lgs. 97/2016", nonché la deliberazione ANAC n. 241 dell'8 marzo 2017 recante "Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013 «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali» come modificato dall'art. 13 del d.lgs. 97



/2016" e la delibera n. 840 del 2 ottobre 2018 sul ruolo e i poteri del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT).

2. Contenuti

Per dare attuazione alle disposizioni di legge sul tema della trasparenza di seguito si rappresenta il percorso della Sezione Amministrazione Trasparente del sito web del Consiglio

La Sezione Amministrazione Trasparente è indicata da un link sulla Home Page del sito web dell'Ordine che trasferisce l'utente ad una pagina di indice delle singole pagine web di rilevanza specifica.

All'interno di ogni successiva pagina si possono attingere le notizie e le informazioni ostensibili per legge nel rispetto del segreto d'ufficio e della protezione dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003. In particolare, si indicano di seguito i contenuti delle singole pagine web, oggetto di tempestivo aggiornamento ad ogni cambiamento dei contenuti delle medesime per effetto di integrazioni normative e di modifiche soggettive od oggettive (si riporta tra parentesi l'articolo di riferimento del d. lgs. n.33/2013).

A) Atti di carattere normativo e amministrativo generale (Art. 12)

Sono pubblicati i programmi per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza e il codice di comportamento.

(INSERIRE LINK DEL SITO ODG BAS - DISPOSIZIONI GENERALI)

B) Dati concernenti l'organizzazione dell'Ordine dei Giornalisti della Basilicata (Art. 14)


La pagina web contiene l'indicazione dei consiglieri eletti, di quelli che compongono il Consiglio della Basilicata, del rappresentante unico per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, del responsabile dell'accesso agli atti ex. Art. 241/1990, nonché della composizione degli uffici e contatti telefonici e online.

(INSERIRE LINK DEL SITO ODG BAS - ORGANIZZAZIONE)

C) Dati concernenti i titolari di incarichi o collaborazione o consulenza (Art. 15)

La pagina web contiene l'indicazione delle generalità dei Collaboratori e soggetti che prestano la loro attività di consulenza in favore dell'Ordine dei Giornalisti.

Piano triennale integrato per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza e l'integrità dell'Ordine *dei Giornalisti Consiglio della Basilicata 2022/2024*



(INSERIRE LINK DEL SITO ODG BAS - CONSULENTI E COLLABORATORI)

D) Dati concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (Art.16); a tempo determinato (Art. 17); della contrattazione collettiva (Art.21).

La pagina web indica il collegamento al bilancio consuntivo nel quale sono indicati il costo complessivo del personale e la divisione del fondo per qualifica professionale. La pagina indica gli eventuali premi concessi ai dipendenti con l'indicazione della misura complessiva. Infine la pagina contiene il link di accesso alla pagina dell'ARAN relativa al C.C.N.L. del personale dipendente.

(INSERIRE LINK DEL SITO ODG BAS - PERSONALE)

E) Dati relativi ai provvedimenti amministrativi (Art. 23)

La pagina contiene il collegamento ai link relativi al Consiglio dell'Ordine della Basilicata, del Consiglio di disciplina territoriale e alle sezioni concorsi e gare.

(INSERIRE LINK DEL SITO ODG BAS - BANDI DI GARA E CONTRATTI)

F) Dati aggregati relativi all'attività amministrativa (Art. 24)

(La presente previsione è stata abrogata dal D. Lgs. 97 del 2016 - art. 43)


G) Dati relativi alle concessioni di sovvenzioni, contributi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (Art. 26) con la pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiati (Art. 27)

La pagina web indica le eventuali sovvenzioni in favore di associazioni per la coorganizzazione di eventi il cui vantaggio sia superiore ad€ 1.000,00 con l'elencazione dei dati del soggetto beneficiato.

(INSERIRE LINK DEL SITO ODG BAS - sovvenzioni, contributi e attribuzione di vantaggi economici)

H) Dati relativi ai bilanci consuntivi e preventivi (art. 29)

Piano triennale integrato per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza e l'integrità dell'Ordine *dei Giornalisti Consiglio della Basilicata 2022/2024*



La pagina contiene il link che rimanda al pdf sul bilancio preventivo e sul bilancio consuntivo approvati dall'Ordine dei Giornalisti della Basilicata.

(INSERIRE LINK DEL SITO ODG BAS - BILANCI)

I) Dati relativi ai beni immobili e la gestione del patrimonio (art. 30)

La pagina web indica il link relativo agli immobili di proprietà o locati dall'Ordine.

(INSERIRE LINK DEL SITO ODG BAS - Beni immobili e gestione del patrimonio)

L) Dati relativi agli organi di controllo (Art. 31)

La pagina web contiene le generalità dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.

(INSERIRE LINK DEL SITO ODG BAS - ORGANIZZAZIONE)

M) Dati relativi ai servizi erogati (Art. 32)


La pagina web contiene i dati previsti ai sensi della Legge 241/1990.

(INSERIRE LINK DEL SITO ODG BAS - MODULISTICA)

N) Dati relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati (art. 35)

La pagina web contiene i dati previsti dall'art. 35 della Legge 69/1963 con riferimento alle attività del Consiglio. In particolare i procedimenti amministrativi riguardanti l'iscrizione all'albo ed al registro, la formazione delle commissioni.

La pagina web contiene il link per il download dei moduli e i formulari necessari per il procedimento.



(INSERIRE LINK DEL SITO ODG BAS - MODULISTICA)

O) Dati relativi alle informazioni necessarie per l'effettuazione di pagamenti elettronici (art. 36) dell'interessato nonché l'eventuale attivazione del POS.

(INSERIRE LINK DEL SITO ODG BAS - pagamenti amministrazione)

L) Accesso Civico


L'Accesso civico consiste nel diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente (art. 5, d.lgs. 33/2103) nei casi in cui l'Ordine ne abbia omissa la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale. Le istanze di accesso devono essere inoltrate, sottoscritte e presentate, unitamente alla copia del documento d'identità. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata ed è gratuita. Le richieste di accesso civico, in caso di ritardo o mancata risposta da parte del responsabile della trasparenza, possono essere inviate all'indirizzo odg.basilicata@pec.it;

M) Altri contenuti - Corruzione

Nella pagina sono indicati i link relativi alla relazione annuale del Responsabile per la prevenzione della Corruzione.

(INSERIRE LINK DEL SITO ODG BAS - AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE/ALTRI CONTENUTI)

Per completezza, si specifica che gli Ordini professionali, ai sensi dell'art. 2, comma 2li Ordini professionali, ai sensi dell'art. 2, comma 2--bis del d.l. 101/2013, convertito bis del d.l. 101/2013, convertito con modificazioni in legge 125/2013, non si applica la disposizione di cui all'art. 14 del decreto in legge 125/2013, non si applica la disposizione di cui all'art. 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, non essendo gravanti sulla finanza pubblica.



3. **Trasparenza e nuova disciplina della tutela dei dati personali (Reg. UE 2016/679)**

A seguito dell'entrata in vigore, il 25 maggio 2018, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (si seguito RGPD) e, il 19 settembre 2018, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali - decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, occorre coordinare tale nuova disciplina con gli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013.


Preme evidenziare, al riguardo, che l'art. 2-ter del d.lgs. 196/2003, introdotto dal d.lgs. 101/2018, in continuità con il previgente articolo 19 del Codice, dispone al comma 1 che la base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 3, lett. b) del Regolamento (UE) 2016/679, «è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento».

Inoltre il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che «La diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli per altre finalità sono ammesse unicamente se previste ai sensi del comma 1».

Il regime normativo per il trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici è, quindi, rimasto sostanzialmente inalterato restando fermo il principio che esso è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o di regolamento. Pertanto, occorre che le pubbliche amministrazioni, prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, verifichino che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel d.lgs. 33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda l'obbligo di pubblicazione.

Giova rammentare, tuttavia, che l'attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679. In particolare assumono rilievo i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati («minimizzazione dei dati») (par. 1, lett. c) e quelli di esattezza e aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati (par. 1, lett. d).

Il medesimo d.lgs. 33/2013 all'art. 7 bis, co. 4, dispone inoltre che «Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pub-



bliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione».


Si richiama anche quanto previsto all'art. 6 del d.lgs. 33/2013 rubricato "Qualità delle informazioni" che risponde alla esigenza di assicurare esattezza, completezza, aggiornamento e adeguatezza dei dati pubblicati. Si ricorda inoltre che, in ogni caso, ai sensi della normativa europea, il Responsabile della Protezione dei Dati-RPD (vedi infra paragrafo successivo) svolge specifici compiti, anche di supporto, per tutta l'amministrazione essendo chiamato a informare, fornire consulenza e sorvegliare in relazione al rispetto degli obblighi derivanti della normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 39 del RGPD).

1.1. Rapporti tra RPCT e Responsabile della Protezione dei Dati -RPD

Secondo le previsioni normative, il RPCT è scelto fra personale interno alle amministrazioni o enti (si rinvia al riguardo all'art. 1, co. 7, della l. 190/2012 e alle precisazioni contenute nei Piani nazionali anticorruzione 2015 e 2016). Diversamente il RPD può essere individuato in una professionalità interna all'ente o assolvere ai suoi compiti in base ad un contratto di servizi stipulato con persona fisica o giuridica esterna all'ente (art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679). Fermo restando, quindi, che il RPCT è sempre un soggetto interno, qualora il RPD sia individuato anch'esso fra soggetti interni, l'Anac ritiene che, per quanto possibile, tale figura non debba coincidere con il RPCT. Si valuta, infatti, che la sovrapposizione dei due ruoli possa rischiare di limitare l'effettività dello svolgimento delle attività riconducibili alle due diverse funzioni, tenuto conto dei numerosi compiti e responsabilità che la normativa attribuisce sia al RPD che al RPCT. Eventuali eccezioni possono essere ammesse solo in enti di piccole dimensioni qualora la carenza di personale renda organizzativamente non possibile tenere distinte le due funzioni. In tali casi, le amministrazioni e gli enti, con motivata e specifica determinazione, possono attribuire allo stesso soggetto il ruolo di RPCT e RPD.

Il Responsabile della Protezione dei Dati è il dott. Ernesto Belisario della E-LEX Studio legale.

Giova sottolineare che il medesimo orientamento è stato espresso dal Garante per la protezione dei dati personali nella FAQ n. 7 relativa al RPD in ambito pubblico, laddove ha chiarito che «In linea di principio, è quindi ragionevole che negli enti pubblici di grandi dimensioni, con trattamenti di dati personali di particolare complessità e sensibilità, non



vengano assegnate al RPD ulteriori responsabilità (si pensi, ad esempio, alle amministrazioni centrali, alle agenzie, agli istituti previdenziali, nonché alle regioni e alle asi). In tale quadro, ad esempio, avuto riguardo, caso per caso, alla specifica struttura organizzativa, alla dimensione e alle attività del singolo titolare o responsabile, l'attribuzione delle funzioni di RPD al responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, considerata la molteplicità degli adempimenti che incombono su tale figura, potrebbe rischiare di creare un cumulo di impegni tali da incidere negativamente sull'effettività dello svolgimento dei compiti che il RGPD attribuisce al RPD».

Resta fermo che, per le questioni di carattere generale riguardanti la protezione dei dati personali, il RPD costituisce una figura di riferimento anche per il RPCT, anche se naturalmente non può sostituirsi ad esso nell'esercizio delle funzioni. Si consideri, ad esempio, il caso delle istanze di riesame di decisioni sull'accesso civico generalizzato che, per quanto possano riguardare profili attinenti alla protezione dei dati personali, sono decise dal RPCT con richiesta di parere al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 5, co. 7, del d.lgs. 33/2013. In questi casi il RPCT ben si può avvalere, se ritenuto necessario, di un supporto di carattere generale, tenuto conto che proprio la legge attribuisce al RPCT il potere di richiedere un parere al Garante per la protezione dei dati personali. Ciò anche se il RPD sia stato eventualmente già consultato in prima istanza dall'ufficio che ha riscontrato l'accesso civico oggetto del riesame.


4. Digitalizzazione

Ai fini di adempiere all'obbligo legale finalizzato alla digitalizzazione dell'attività amministrativa, l'Ordine:

- a) È in corso la completa digitalizzazione dello Sportello Segreteria, di modo che tutti i dipendenti possano relazionarsi con lo stesso tramite supporto informatico-telematico;
- b) Ha adottato idonei strumenti di protocollazione digitale dei documenti fruibili da parte di tutti i dipendenti da qualsiasi postazione di lavoro;
- c) Sta valutando la predisposizione della connessione VPN utile a consentire la connessione da remoto di qualsiasi dipendente;
- d) Ha aggiornato i router per la rete internet.

5. Disposizioni finali - Monitoraggio, Entrata in vigore, Validità, Aggiornamenti

Il monitoraggio è condotto dal RPCT. Rientrano tra le attività di monitoraggio, in particolare: la verifica dell'attuazione delle misure definite nel PTPCT e del rispetto della tempistica prevista; la verifica dell'adeguatezza delle misure previste dal PTPCT sulla base di eventuali segnalazioni di illeciti e gravi irregolarità pervenute al RPCT o degli esiti dell'attività di



monitoraggio. Il RPCT riferisce al Consiglio, con la Relazione di cui all'art. 1, comma 14, legge n. 190/2012 sull'esito dell'attività di monitoraggio svolta nel corso dell'anno e delle iniziative adottate e ogni qualvolta sia necessaria una tempestività nell'informazione non compatibile con le suddette scadenze.

La Relazione annuale predisposta dal RPCT sarà presentata al Consiglio e pubblicata sul sito istituzionale entro il 31 gennaio di ogni anno.

Il PTPCT entra in vigore successivamente alla pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione

«Amministrazione Trasparente», ha una validità triennale ed è soggetto ad aggiornamento annuale entro il 31 gennaio di ciascun anno.

In ogni caso, esso potrà essere modificato su iniziativa del RPCT, il quale ne proporrà la modifica al Consiglio ogni qualvolta siano accertate significative violazioni delle prescrizioni in esso contenute, ovvero qualora ritenga che siano intervenuti mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'Ente tali da ridurre l'idoneità del Piano a prevenire il rischio di corruzione o da limitare la sua efficace attuazione. Degli aggiornamenti e delle eventuali modifiche in corso di vigenza sarà data adeguata evidenza mediante pubblicazione della versione modificata del documento sul sito istituzionale dell'Ordine nella sezione "Amministrazione trasparente".

Potenza, 20 aprile 2022